



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. - Telefax: 57.090.235

00153 ROMA - Via Icilio, 7

www.onb.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI N. 834 DEL 22/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA ELEZIONE DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI DEI BIOLOGI E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI BIOLOGI

Il giorno **22/07/2021**, parte nella sede di via Icilio, n. 7, e parte in videoconferenza, si è riunito il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, ritualmente convocato, nella seguente composizione:

1. Vincenzo D'Anna	Presidente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente <input checked="" type="checkbox"/>	In presenza <input type="checkbox"/>	Da remoto <input type="checkbox"/>
2. Pietro Miraglia	Vicepresidente	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>	In presenza <input checked="" type="checkbox"/>	Da remoto <input type="checkbox"/>
3. Pietro Sapia	Tesoriere	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>	In presenza <input checked="" type="checkbox"/>	Da remoto <input type="checkbox"/>
4. Duilio Lamberti	Segretario	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>	In presenza <input type="checkbox"/>	Da remoto <input checked="" type="checkbox"/>
5. Gennaro Breglia	Consigliere	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>	In presenza <input type="checkbox"/>	Da remoto <input checked="" type="checkbox"/>
6. Claudia Dello Iacovo	Consigliere	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>	In presenza <input type="checkbox"/>	Da remoto <input checked="" type="checkbox"/>
7. Stefania Papa	Consigliere	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>	In presenza <input checked="" type="checkbox"/>	Da remoto <input type="checkbox"/>
8. Franco Scicchitano	Consigliere	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>	In presenza <input checked="" type="checkbox"/>	Da remoto <input type="checkbox"/>
9. Alberto Spanò	Consigliere	Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Assente <input type="checkbox"/>	In presenza <input type="checkbox"/>	Da remoto <input checked="" type="checkbox"/>

Assume la presidenza: Dr. Pietro Miraglia

Con l'assistenza del Segretario, Dr. Duilio Lamberti

IL VICEPRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto.

Su proposta: del Vicepresidente

Premesso che

- l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, ha demandato ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie;

- in attuazione della summenzionata norma, il Ministro della Salute, con decreto 15 marzo 2018, ha disciplinato le procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie;

Considerato che

- l'art. 9 del citato dm 15 marzo 2018 stabilisce che le *“Federazioni nazionali possono adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento adottato è trasmesso al Ministero della salute”*;

Tenuto conto che

- la legge 3/2018, nel modificare il citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ha introdotto alcune sostanziali modifiche che riguardano tutto il sistema ordinistico delle professioni sanitarie;

- a differenza di quelle già regolamentate, tuttavia, che già prevedevano una ripartizione di competenze tra gli ordini territoriali e la loro federazione nazionale, quello dei biologi, fin dalla sua costituzione (legge 396/1967) concentra le competenze in due organi di carattere esclusivamente nazionale (il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi e il Consiglio nazionale dei biologi) senza alcuna articolazione territoriale;

- l'art. 4 della legge 3/2018 attrae alla regolamentazione prevista per tutte le altre professioni sanitarie anche quella dei biologi;

- la disciplina specifica che riguarda i biologi (art. 9, commi 1 e 2 della legge 3/2018), tuttavia, si limita ad abrogare le disposizioni della legge 396/1967 relative al Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi e al Consiglio nazionale dei biologi e a prevedere che la vigilanza sulla professione passi al Ministero della Salute in luogo di quello della Giustizia;

- il comma 3 dell'art. 9, invece, introduce la seguente disciplina transitoria: «*Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi*».

- in esecuzione di tale ultima norma, il Ministro della Salute, con decreto 23 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018, ha costituito 11 Ordini dei biologi su base territoriale (art. 1) e nominato i rispettivi commissari straordinari (art. 2), ai quali è stata conferita la legale rappresentanza degli ordini cui sono stati preposti ed è stato il compito di adottare gli atti necessari a garantirne la piena operatività “*alla scadenza naturale del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018*”;

Considerato che

- in ragione di tali peculiarità dell'Ordine nazionale dei biologi rispetto a tutto il già esistente sistema ordinistico delle altre professioni sanitarie, è indispensabile, al fine di colmare alcune lacune inerenti ad aspetti specifici non contemplati dalla disciplina generale (sia legislativa che regolamentare), adottare apposito regolamento per lo svolgimento della prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi e della Federazione nazionale degli ordini dei biologi;

Rilevato che

- il Ministero della Salute, con nota prot. DGPROF 0036897-P-15/07/2021, in riscontro a specifico quesito posto dall'Ordine nazionale dei biologi, ha concluso rilevando che “*tenuto conto che l'art. 9 del menzionato DM 15 marzo 2018, riconosce la possibilità per le Federazioni nazionali di adottare specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali, si conferma la possibilità anche per codesto Ordine nazionale di adottare tale specifico regolamento, sempre nei limiti e alle condizioni di quanto stabilito dal sopra citato DM 15 marzo 2018*”;

- altre Federazioni nazionali, del resto, hanno già approvato analoghi regolamenti;

Vista

- la bozza di regolamento a tal fine predisposta;

Considerato che

- il regolamento è stato esaminato dal Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi articolo per articolo durante la seduta del 22 luglio 2021 ed è stato reputato pienamente condivisibile dalla sua maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Sapia, Papa e Breglia per le motivazioni illustrate nel relativo verbale;
- il regolamento, all'art. 4 ("*Composizione dei seggi*"), in ragione dell'estensione territoriale dei singoli Ordini dei biologi - tendenzialmente sovraregionale, salvo che per la Lombardia, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna - e del numero degli iscritti ai rispettivi albi, al fine di consentire il rispetto delle modalità di costituzione dei seggi previste dal dm 15 marzo 2018 (che contempla ordini già esistenti e, soprattutto, articolati su base meramente provinciale), stabilisce che l'assemblea di ciascun Ordine dei biologi è a sua volta distinta in più assemblee, formate su base provinciale o sovraprovinciale;
- in questo modo è possibile contemperare l'esigenza di garantire il voto in maniera più capillare sul territorio, da una parte, e il rispetto - come detto - dei criteri di composizione dei seggi previsti dall'art. 3 del dm 15 marzo 2018, dall'altra;
- con separato provvedimento sarà, tuttavia, necessario individuare le assemblee, su base provinciale o sovraprovinciale, da cui sono formate le assemblee di ciascun Ordine dei biologi;

Visti

- la legge 11 gennaio 2018, n. 3 ("*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25, e, in particolare, gli artt. 4 e 9, commi 1, 2 e 3;
- il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ("*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dall'art. 4 della legge 3/2018 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che ha demandato ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie;

- il decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018 (“*Ordinamento della professione di biologo*”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse;
- il decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018, attuativo del citato articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dalla legge n. 3 del 2018;

Tutto ciò premesso

Il proponente	<i>Visto ai fini della regolarità amministrativa</i>	<i>Visto ai fini della copertura finanziaria</i>
Il Vicepresidente	Il Direttore del Servizio di coordinamento dell’Area Amministrativa	Il Consigliere Tesoriere
Dr. Pietro Miraglia	Dott. Pasquale Piscopo	Dr. Pietro Sapia

PROPONE

- di approvare l’allegato regolamento per lo svolgimento della prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi e della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, con riserva di individuare, con separato provvedimento, le assemblee, su base provinciale o sovraprovinciale, da cui sono formate le assemblee di ciascun Ordine dei biologi;

Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi

Letta la proposta di deliberazione che precede, con i voti espressi come da verbale dell’odierna seduta

DELIBERA

- di approvare, con il voto contrario dei consiglieri Sapia, Papa e Breglia, l’allegato regolamento per lo svolgimento della prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi e della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, con riserva di individuare, con separato provvedimento, le assemblee, su base provinciale o sovraprovinciale, da cui sono formate le assemblee di ciascun Ordine dei biologi;

- di inviare la presente delibera agli uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Consigliere Segretario
Dr. Duilio Lamberti

Il Vicepresidente
Dr. Pietro Miraglia



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA ELEZIONE DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI DEI BIOLOGI E DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI BIOLOGI.

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi
nella seduta del 22.7.2021 con delibera n. 834)

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, della citata legge n. 3 del 2018, recante riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, come modificato dalla predetta legge n. 3 del 2018;

VISTO, in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dalla legge n. 3 del 2018, che ha demandato ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018, attuativo del citato articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dalla legge n. 3 del 2018;

VISTO l'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 3 del 2018, recante riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, che ha demandato ad un decreto ministeriale l'adozione degli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e la nomina di commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 in quanto applicabile;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018, attuativo del citato articolo 9, comma 3, della legge n. 3 del 2018, con cui sono stati costituiti gli Ordini dei biologi e nominati i relativi commissari straordinari;

il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi adotta il seguente regolamento:

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "DM Salute 23 marzo 2018" il decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018, attuativo dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 3 del 2018;

b) "DM Salute 15 marzo 2018" il decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018, attuativo dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dalla legge n. 3 del 2018;

c) "Ordini dei biologi" o, al singolare, "Ordine dei biologi", gli Ordini dei biologi di cui all'articolo 1 del DM Salute 23 marzo 2018;

d) "commissari straordinari" o, al singolare, "commissario straordinario", i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del DM Salute 23 marzo 2018;

e) "organi degli Ordini dei biologi" il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dalla legge n. 3 del 2018, di ciascun Ordine dei biologi;

f) "Federazione nazionale degli Ordini dei biologi" o "Federazione nazionale", la costituenda Federazione nazionale degli Ordini dei biologi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dalla legge n. 3 del 2018;

g) "seggi principali" o, al singolare, "seggio principale", i seggi relativi alle assemblee indicate al comma 4, lettera a), numero 1), lettera b), numero 1), lettera c), numero 1), lettera d), numero 1), lettera e), numero 1), lettera f), numero g), lettera h), numero 1), lettera i), numero 1), lettera l), numero 1) e lettera m), numero 1);

h) "seggi secondari" o, al singolare, "seggio secondario", i seggi diversi dai seggi principali.

Articolo 2

(Indizione delle elezioni)

1. I commissari straordinari indicano le elezioni per la prima costituzione degli organi degli Ordini dei biologi due mesi prima della scadenza naturale del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018.

2. Al fine di garantire l'equilibrio di genere, negli organi degli Ordini dei biologi nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Nel caso dei Consigli direttivi composti da sette componenti, l'equilibrio è rispettato quando almeno due componenti appartengano al genere meno rappresentato.

3. Gli Ordini dei biologi eleggono in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Collegio dei revisori.

4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

5. L'avviso di convocazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

6. Per la formazione delle assemblee di ciascun Ordine dei biologi e la creazione dei rispettivi albi, il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018 trasmette ai commissari straordinari, entro il 31 dicembre 2021, l'elenco degli iscritti all'albo dell'Ordine nazionale dei biologi e all'elenco speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, suddivisi in funzione della residenza dichiarata. Entro i successivi 30 giorni, i commissari straordinari, tramite posta elettronica certificata e, laddove non comunicata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, invitano gli iscritti inclusi negli elenchi ricevuti a optare per la permanenza nell'albo afferente all'Ordine dei biologi nel cui territorio hanno la residenza ovvero in quello del domicilio

eventualmente ubicato in territorio afferente ad altro Ordine dei biologi, assegnando 30 giorni per esercitare l'opzione e fornire idonea documentazione attestante la sede del domicilio. In caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine assegnato, ciascuno resterà definitivamente iscritto, ai fini delle elezioni disciplinate dal presente regolamento, nell'albo afferente all'Ordine dei biologi nel cui territorio ha la residenza.

Articolo 3

(Presentazione delle liste)

1. Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.
 - a) Restano ferme le vigenti disposizioni generali e speciali in materia di ineleggibilità ed incompatibilità.
 - b) la carica presso il Consiglio di Indirizzo Generale e Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dell'ENPAB è incompatibile con la carica presso un Organo Collegiale dell'Ordine Nazionale dei Biologi
2. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori di ciascun Ordine dei biologi devono essere autenticate dal commissario straordinario o da un suo delegato. Devono, inoltre, essere sottoscritte:
 - a) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, negli Ordini dei biologi con un numero di iscritti compreso tra 10.001 e 20.000;
 - b) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori, negli Ordini dei biologi con un numero di iscritti compreso tra 5.001 e 10.000;
 - c) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, negli Ordini dei biologi con un numero di iscritti compreso tra 1.501 e 5.000;
 - d) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, negli Ordini dei biologi con un numero di iscritti compreso tra 501 e 1.500;
 - e) da non meno di 20 e da non più di 40 elettori, negli Ordini dei biologi con un numero di iscritti inferiore a 500.
3. La singola candidatura di cui al comma 1 e le liste di cui al comma 2 devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede

dell'Ordine dei biologi. Il commissario straordinario provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, i commissari straordinari escludono le liste in cui uno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore a due terzi; nel caso dell'elezione per un Consiglio direttivo composto da sette componenti, l'equilibrio è rispettato quando almeno due candidati appartengano al genere meno rappresentato.

5. Le liste non possono essere composte da un numero di candidati superiore a quello dei componenti dell'Organo da eleggere.

6. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Articolo 4

(Composizione dei seggi)

1. Il seggio elettorale, fermo quanto stabilito ai commi 4 e 5, è composto:

a) dai tre biologi più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal commissario straordinario, non appartenenti al Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018 e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;

b) dal biologo più giovane d'età, presente all'assemblea, diversi dal commissario straordinario, non appartenenti al Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018 e non facenti parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

2. I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio. In mancanza di accordo le funzioni di Presidente sono svolte dal componente più anziano d'età.

3. Per ciascun componente del seggio di cui al comma 1, lettere a) e b), è individuato il componente supplente tramite sorteggio effettuato a cura del commissario straordinario o del componente del comitato di cui all'articolo 2, comma 5, del DM Salute 23 marzo 2018 designato ai sensi del comma 6.

4. In ragione dell'estensione territoriale dei singoli Ordini dei biologi nonché del numero degli iscritti ai rispettivi albi, le relative assemblee sono a loro volta distinte sulla base dei seguenti criteri:

a) Ordine dei biologi della Val d'Aosta, del Piemonte e della Liguria:

- 1) assemblea delle province di
- 2) assemblea delle province di
- 3) assemblea delle province di

...

b) Ordine dei biologi della Lombardia:

- 1) assemblea delle province di
- 2) assemblea delle province di
- 3) assemblea delle province di

...

c) Ordine dei biologi del Veneto, del Friuli Venezia-Giulia e del Trentino Alto-Adige:

- 1) assemblea delle province di
- 2) assemblea delle province di
- 3) assemblea delle province di

...

d) Ordine dei biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche:

- 1) assemblea delle province di
- 2) assemblea delle province di
- 3) assemblea delle province di

...

e) Ordine dei biologi della Toscana e dell'Umbria:

- 1) assemblea delle province di
- 2) assemblea delle province di
- 3) assemblea delle province di

...

f) Ordine dei biologi del Lazio e dell'Abruzzo:

- 1) assemblea delle province di
- 2) assemblea delle province di
- 3) assemblea delle province di

...

g) Ordine dei biologi della Campania e del Molise:

- 1) assemblea delle province di
- 2) assemblea delle province di
- 3) assemblea delle province di

...

h) Ordine dei biologi della Puglia e della Basilicata:

- 1) assemblea delle province di
- 2) assemblea delle province di
- 3) assemblea delle province di

...

i) Ordine dei biologi della Calabria:

- 1) assemblea delle province di
- 2) assemblea delle province di
- 3) assemblea delle province di

...

l) Ordine dei biologi della Sicilia:

- 1) assemblea delle province di
- 2) assemblea delle province di
- 3) assemblea delle province di

...

m) Ordine dei biologi della Sardegna:

- 1) assemblea delle province di
- 2) assemblea delle province di
- 3) assemblea delle province di

...

5. Presso ciascuna delle assemblee di cui al comma 4 sono costituiti altrettanti seggi, per la cui composizione si applicano i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Nei seggi secondari, le funzioni spettanti ai commissari straordinari sono svolte da un componente del comitato di cui all'articolo 2, comma 5, del DM Salute 23 marzo 2018 designato dal commissario straordinario.

7. Decorse tre ore dall'apertura di ogni seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il commissario straordinario o il componente del comitato di cui all'articolo 2, comma 5, del DM Salute 23 marzo 2018 designato ai sensi del comma 6 constata tale circostanza redigendo un apposito verbale. Di tale circostanza viene data comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del rispettivo Ordine dei biologi.

Articolo 5

(Operazioni di voto)

1. Ferma restando la possibilità di adottare le modalità telematiche di cui ai commi 11 e 12, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine e gialle per i componenti del Collegio dei revisori, munite del timbro dell'Ordine dei biologi, su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

2. Una volta costituito il seggio elettorale, il commissario straordinario o il componente del comitato di cui all'articolo 2, comma 5, del DM Salute 23 marzo 2018 designato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, consegnano al Presidente del seggio l'elenco degli aventi diritto al voto, unitamente all'albo degli iscritti con ogni annotazione di legge, e l'elenco dei candidati, dando atto anche di tale adempimento nel verbale delle operazioni elettorali.

3. Spetta al presidente del seggio di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto; a tale scopo il presidente del seggio si assicura che nei luoghi di votazione siano state allestite cabine elettorali o, comunque, strutture che garantiscano la segretezza del voto, oltre che la sua libertà, anche rispetto alle attività di propaganda.

4. All'esito della suddetta verifica, il presidente del seggio appronta urne debitamente sigillate, separate per ognuno degli Organi da eleggere, e le pone sul tavolo del seggio elettorale in modo visibile. Successivamente, dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale, dando inizio alle operazioni di voto.

5. Il presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori recanti il timbro dell'Ordine dei

biologi. All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente con le schede.

6. Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente. L'elettore, prima di uscire dalla cabina elettorale, dovrà piegare le schede nel verso predeterminato, in modo tale da impedire a chiunque di verificare il voto espresso, e poi consegnarle al Presidente del seggio o a uno degli scrutatori che provvederanno a inserirla nelle rispettive urne.

7. Il Presidente chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine dei biologi e la firma del presidente e degli altri componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il presidente del seggio rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

8. All'ora stabilita del giorno successivo il presidente del seggio, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

9. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal presidente e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell'Ordine dei biologi.

10. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

11. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, del DM Salute 15 marzo 2018, i commissari straordinari possono stabilire che, in luogo delle schede di cui al comma 1, per l'espressione del voto vengano allestite, all'interno delle cabine elettorali, apposite postazioni telematiche che consentano di:

- a) visualizzare su terminale esclusivamente l'elenco dei candidati, sia in singoli che raggruppati in liste, distinti per ciascun Organo da eleggere;
- b) esprimere il voto, esclusivamente tramite tecnologia *touch-screen*, nel rispetto dei criteri di cui al comma 6;
- c) stampare, all'interno della cabina elettorale, due schede, una per ciascun Organo da eleggere, contenente l'espressione di voto che consenta all'elettore di controllare la corrispondenza tra le proprie intenzioni di voto e il risultato della relativa operazione; a tale scopo dovrà essere prevista procedura guidata che impedisca di proseguire nelle operazioni in caso di espressione di voto contraria ai criteri di cui al comma 6.

12. Concluse le operazioni di cui al comma 11, l'elettore, prima di uscire dalla cabina elettorale, dovrà piegare le schede nel verso predeterminato, in modo tale da impedire a chiunque di verificare il voto espresso, e poi consegnarle al Presidente del seggio o a uno degli scrutatori che provvederanno prima a vidimarle e poi a inserirle nelle rispettive urne.

Articolo 6

(Operazioni di scrutinio)

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 1, comma 3. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il presidente del seggio dichiara non valida la votazione.
2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.
3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.
4. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa, ovvero siano diverse da quelle stampate ai sensi dell'articolo 5, commi 11 e 12.

5. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali; decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

6. Di tutte le operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale, in duplice copia, da compilare, per quanto compatibile, secondo il più recente modello predisposto dal Ministero dell'Interno per le elezioni amministrative.

7. Le due copie dei verbali di cui al comma 6 devono essere, altresì, trasferite su supporto digitale, la cui conformità all'originale analogico deve essere attestata mediante l'apposizione di firma digitale da parte del presidente del seggio. Spetta ai commissari straordinari dotare ciascun seggio degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente comma.

Articolo 7

(Proclamazione dei risultati)

1. Ultimato lo scrutinio dei voti, i presidenti dei seggi secondari trasmettono al presidente del seggio principale una delle due copie del verbale delle operazioni di scrutinio; la trasmissione, da effettuarsi con modalità tali da garantirne la sicurezza, deve essere anticipata dall'invio, tramite posta elettronica certificata, della copia digitale dei due verbali di cui all'articolo 6, comma 7.

2. Il presidente del seggio principale, ricevute la copia analogica del verbale, provvede a sommare i voti conseguiti dai candidati nei vari seggi e, conseguentemente, a proclamare immediatamente i risultati. In caso di mancata ricezione della copia analogica del verbale nei 5 giorni successivi all'invio, il presidente del seggio principale utilizza la copia digitale dei due verbali.

3. Le schede scrutinate in tutti i seggi sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.

4. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'Ordine dei biologi di appartenenza ovvero a all'albo dell'Ordine nazionale dei biologi. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età. |

5. Il presidente del seggio principale notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell'istruzione, dell'università della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale nonché, se costituita, alla Federazione nazionale e all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi.
6. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2022.
7. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni Organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.
8. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Ordine dei biologi può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Articolo 8

(Elezioni suppletive)

1. Se i componenti del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.
2. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori.

Articolo 9

(Costituzione degli Organi della

Federazione nazionale degli Ordini dei biologi)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche alle procedure elettorali per la prima costituzione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi.

Articolo 10

(Disposizioni finale)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente.
2. Le disposizioni del presente regolamento che, all'esito dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge n. 3 del 2018, non dovessero risultare in contrasto con la normativa sopravvenuta, continueranno ad applicarsi per quanto di ragione.